Allegato A

Schema di contratto d'appalto per l'affidamento della gestione del servizio educativo dell'asilo nido comunale "G.PEPE" di Catanzaro.

* * *

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti:

- "COMUNE DI CATANZARO con sede in CATANZARO in via Jannoni P.I. 00129520797 in persona del Responsabile della Direzione servizi educativi Dott. ANTONINO FERRAIOLO

e

- (di seguito per brevità denominata "affidatario");

PREMESSO che

- Con Determinazione Dirigenziale n. 4352 del 18/12/14 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio educativo dell'asilo nido comunale "G. PEPE" di Catanzaro.

  - A seguito dell'espletamento delle procedure di gara è stato aggiudicato l'appalto alla ditta che hapresentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

  - le verifiche relative alla legittimità degli atti di gara e al possesso dei requisiti prescritti dal Bando di gara e dal disciplinare di gara in capo all'aggiudicataria, hanno dato esito positivo;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto del servizio

1. Il presente contratto ha per oggetto la gestione da parte di xxxxx (di seguito indicata anche "affidatario") del servizio educativo dell'asilo nido comunale "G. PEPE" di Catanzaro per bambini dai 0 ai 36 mesi di età

ART. 2

Durata della convenzione

1.Il contratto ha una durata di _____ e decorre indicativamente da..... Il prezzo sarà soggetto alla sola revisione prevista dall'articolo 115 del D.Lgs. 163/06.

2.Qualora il Comune ritenga di non rinnovare il contratto, la ditta è tenuta a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente

ART. 3

Documenti parte integrante e sostanziale del contratto e avvio del servizio

1. Sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, l'offerta tecnica presentata dall'affidatario, l'offerta economica, il Disciplinare di gara nonché ogni altro documento espressamente richiamato nel presente Contratto e negli atti allegati.

ART. 4

Obblighi di tracciabilità

1.L'affidatario, come sopra rappresentato, assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine comunica che il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata legge è il seguente:

- Istituto: _____
- IBAN: _____

e che i soggetti delegati ad operare su tale conto sono:

1. Sig. _____ C.F.: _____
2. Sig. _____ C.F.: _____
3. Sig. _____ C.F.: _____

2.Nel caso in cui le transazioni di cui al suddetto primo comma non siano eseguite avvalendosi di banche o della Soc. Poste Italiane S.p.a. il contratto si intenderà risolto ai sensi del successivo art. 18.

3. L'affidatario si obbliga a comunicare altresì ogni variazione dovesse verificarsi in merito al conto corrente dedicato e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso.

ART. 5
Luogo di espletamento del servizio
Il servizio potrà essere svolto presso : AREA DELL'INFANZIA G .PEPE - CATANZARO

ART. 6
Caratteristiche e finalità
Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra 0-36 mesi ed offre alle famiglie un valido supporto sul piano educativo e assistenziale. Il numero del personale impiegato dalla ditta aggiudicataria è così suddiviso:

n.5 educatori ; 4 operatori ausiliari di cui 1 part-time, 1 cuoco part-time e 1 responsabile amministrativo part-time.

Il personale impiegato deve essere di assoluta fiducia, affidabilità e di provata esperienza.

Tutto il personale educativo deve possedere i sotto elencati requisiti previsti dal Regolamento Regionale n.9/13 di attuazione di cui all'art.10 della legge 29/03/2013 n.15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia.

Modalità tecnico-organizzative di espletamento del servizio
1. La programmazione delle attività costituenti il servizio avrà luogo all'inizio dell'anno scolastico;.
2. L' affidatario del servizio dovrà assicurare l'immediata reperibilità del personale anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti dei servizi.
3. In caso di sciopero l'affidatario dovrà garantire l'espletamento dei servizi minimi essenziali come indicato in merito dalla normativa vigente.
4. La programmazione delle attività può subire variazioni in corso d'anno in rapporto al modificarsi delle esigenze.

ART. 7
Personale addetto al servizio
1.L'affidatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.
2.Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Catanzaro ed

il personale dell'affidatario, il quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

ART. 8

Applicazioni contrattuali

1. L' affidatario si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Comune di Catanzaro , è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. L'affidatario è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
3. L'affidatario è tenuto a fornire, su richiesta del Comune di Catanzaro, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati.
4. L'affidatario ha l'obbligo di corrispondere, puntualmente,la retribuzione al personale impiegato,indipendentemente dalla tempistica delle procedure gestionali di liquidazione delle somme spettanti.

ART. 9

Sicurezza dei lavoratori

1.L'affidatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2.L'affidatario dovrà, inoltre, essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D. Lgs.vo n.81/2008 e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

ART. 10

Responsabilità

1.L'affidatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune di Catanzaro, ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.
2.L'affidatario provvede ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso i terzi, con un massimale non inferiore ad _____ per sinistro e con un minimo di € _____ a persona, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il Comune di

Catanzaro, da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione.
3. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del presente contratto ed in ogni caso per l'inizio del servizio
3.L'affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea cauzione definitiva pari al _____ del valore della Convenzione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.
4.La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, DEL d. Lgs. 163/2006, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.
Il Comune può rivalersi sulla cauzione per la :

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento;
- copertura delle penalità di cui all'articolo 17;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza;
- risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento.

ART. 11
Inadempienze e penalità
1. Ad insindacabile giudizio del Comune di Catanzaro , per ogni evento costituente inadempienza e contestato si applicheranno sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verificatosi, ovvero: a) mancata presenza dell'operatore nell'orario concordato senza il dovuto preavviso: sanzione da € 100,00 a € 250,00, per ogni evento contestato; b) mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso il servizio: sanzione da € 100,00 a € 250,00, per ogni evento contestato c) comprovati disservizi su segnalazioni da parte del servizio nei confronti dello stesso operatore: sanzione da € 100,00 a € 500,00, per ogni evento contestato.

ART. 12
Risoluzione contratto
1. Il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune di Catanzaro in caso di gravi inadempienze da parte dell'affidatario tali da compromettere la funzionalità del servizio, di non ottemperanza dell' aggiudicatario al complesso delle azioni previste e concordate con il Servizio competente, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida dell'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

2.Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi: a) abbandono del contratto, salvo che per forza maggiore; b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; c) interruzione non motivata del servizio; d) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità qualora le transazioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A..

3.Le parti convengono che, qualora il numero dei bambini che risulteranno iscritti al Nido, all'esito di apposito Avviso Pubblico, sarà inferiore al 50% dei posti disponibili, il contratto si intenderà sciolto di diritto senza che con ciò l'affidatario possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta.

4.In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune di Catanzaro, non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento di maggiori danni.
5.La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta da parte del Comune di Catanzaro, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi e salva l'applicazione delle penali prescritte.

ART.13
Divieto di cessione in subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.
2. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.
4. Il servizio non può essere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dato in subappalto, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti.
5. L'appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente.
6. La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ART. 14

Corrispettivi

1. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'affidatario, avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico su presentazione di regolari fatture, entro _____ giorni dal ricevimento della fattura al protocollo del Comune di Catanzaro.

ART. 15

Invariabilità dei prezzi

1. Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'affidatario, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto.

ART. 16

Unità di coordinamento

1.Per l'Amministrazione Comunale è designata la Direttrice dell'Area, la quale gestirà i rapporti e i contatti con l'affidatario.

Analogamente l'affidatario si impegna ad indicare un proprio rappresentante,individuato come responsabile amministrativo, il quale funge, altresì, da interlocutore ufficiale nei confronti del Comune di Catanzaro.

ART. 17

Trattamento dei dati

1.L'affidatario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.

2.L'affidatario deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.

3.L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'impresa aggiudicataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

ART. 18

Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto condizioni ed esecuzione del contratto è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Catanzaro

ART19

Spese

1. Le spese contrattuali e di registrazione si intendono a totale carico dell'affidatario.

